

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

Compensi/provvigioni lavoratori autonomi/agenti - niente ritenuta se percepiti nel periodo 17/03/2020 - 31/05/2020

L'art.19 del D.L. n. 23/2020 - c.d. "Decreto Liquidità" - ha **esteso** la possibilità prevista dall'**art. 62 del DL 18/2020**:

- di **evitare l'applicazione della ritenuta d'acconto** (artt. 25 e 25-bis, DPR 600/73)
- a favore di lavoratori autonomi/agenti e intermediari del commercio per i **compensi/provvigioni incassati dal 17/03/2020 al 31/05/2020** (si tratta di un ampliamento di 2 mesi, considerato che il DL 18/2020 prevedeva l'applicazione ai ricavi/compensi incassati nel periodo 17/03/2020 – 31/03/2020).

Ripresa del versamento

Le ritenute "sospese" dovranno essere **versate**:

- in un'unica soluzione
- o in un massimo 5 rate mensili di pari importo

dal **professionista/agente** e rappresentante di commercio **entro il 31/07/2020** (in luogo del precedente termine del 31/05/2020).

Condizioni invariate: al pari di quanto prevedeva il DL 18/2020, l'agevolazione è subordinata al fatto che i soggetti interessati:

- "**nel mese precedente**" (enon più solo a febbraio 2020) **non** abbiano sostenuto **spese per lavoro dipendente/assimilato**
- **nel 2019** abbiano conseguito **ricavi/compensi non superiori a €. 400.000**

AMBITO SOGGETTIVO	Lavoratori autonomi e intermediari del commercio (agenti/rappresentanti, procacciatori con P. Iva, mediatori immobiliari, ecc.) residenti fiscalmente in Italia che: <ul style="list-style-type: none">• nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per lav. dipendente/assimilato• nel 2019 hanno conseguito ricavi/compensi non superiori a €. 400.000 Dal tenore della norma si deve ritenere che non rilevi la forma assunta dal contribuente (la sospensione si applica anche a favore degli studi associati o delle società di agenzia/rappresentanza del commercio)
AGEVOLAZIONE	Evitano l'applicazione della ritenuta d'acconto su richiesta al cliente
OPERAZIONI AGEVOLATE	Compensi o provvigioni percepiti nel periodo compreso tra: <ul style="list-style-type: none">• 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020);• 31 maggio 2020.

ADEMPIMENTI

La fruizione di detta agevolazione prevede quindi i seguenti adempimenti:

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE AUTONOMO/ AGENTE O RAPPRESENTANTE	<p>Il contribuente che intende fruire della “sospensione” della ritenuta alla fonte nel predetto periodo rilasci “un’apposita dichiarazione”. Questo comporta che:</p> <p style="text-align:center">se <u>ha già emesso fattura</u></p> <p>è tenuto a fornire al cliente/casa mandante una dichiarazione nella quale richiede che il pagamento della prestazione sia effettuato senza applicazione</p> <ul style="list-style-type: none">• della ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 / 25-bis, DPR n. 600/73 ai sensi dell’art. 62, comma 7, DL n. 18/2020; <p>se procede con l’emissione della relativa fattura nel periodo 17.3 - 31.5.2020 è tenuto ad indicare nella stessa, con apposita dicitura, la non applicazione della ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 / 25-bis, DPR n. 600/73 ai sensi dell’art. 62, comma 7, DL n. 18/2020.</p>
VERSAMENTO DELLE RITENUTE	<p>Le ritenute in “sospeso” dovranno essere versate direttamente dal lavoratore autonomo o agente/rappresentante di commercio:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>in un’unica soluzione</u>• entro il 31 LUGLIO 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi• <u>o mediante rateizzazione</u> fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di LUGLIO 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi

CHIARIMENTI AGENZIA – CM 8/2020

Su tale istituto si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella **CM 8/2020** chiarendo i seguenti aspetti:

1. **L’omessa indicazione** in **fattura** elettronica della **ritenuta**, in presenza delle condizioni su indicate, comporta da un punto di vista pratico:
 - nella sezione “DettagliLinee”, la **non valorizzazione con “SI” della voce “Ritenuta”** e, quindi, il blocco “DatiRitenuta” non viene compilato;
 - l’indicazione nella Causale della fattura della dicitura “*Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020*”
2. il limite di ricavi/compensi di €. 400.000 nel 2019 **non è influenzato dall’eventuale adeguamento agli ISA** che il contribuente dovesse intendere di fare nel Mod. Redditi 2020
3. il versamento delle somme oggetto di “sospensione” dovrà essere effettuato dai **percipienti** con il Mod. F24 **utilizzando il codice tributo appositamente istituito**.